

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

CAPO I Accertamento con adesione

Art. 1 - Principi generali

Il Comune di Fiano, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, come previsto dall'articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, al fine di ridurre lunghi e particolarmente difficili contenziosi per tutte le parti in causa.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. Non si applica pertanto agli avvisi di accertamento o di liquidazione riferiti ad omesso o tardivo versamento di imposte.

L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

CAPO II

Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

Art. 3 - Competenza

Competente alla definizione è il responsabile dell'Ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

Art. 4 - Avvio del procedimento

Il procedimento può essere attivato dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
- b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 5 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio

L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri - nello stesso - aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando i propri recapiti di residenza, di posta elettronica certificata, mail e telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

L'Ufficio, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, formula l'invito a comparire utilizzando preferibilmente la posta elettronica certificata o, in subordine, modalità che consentano la verifica dell'avvenuta regolare ricezione dell'avviso.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio, qualunque ne sia l'esito, l'Ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori o minori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8 - Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro i termini previsti nell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute (o della prima rata nel caso di pagamento rateale) con le modalità indicate nell'atto stesso.

Il versamento dell'intero importo concordato, o della prima rata, deve essere previsto entro 20 giorni dalla firma del verbale di adesione. Entro 10 giorni dal versamento il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento

Il contribuente che ha aderito all'accertamento, qualora l'importo complessivo da versare sia superiore ad € 500,00, può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate mensili di pari importo.

Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo, rateizzate, si applicherà un interesse pari al vigente tasso legale.

L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di € 5.000,00 richiederà adeguata garanzia fidejussoria da presentarsi nei modi previsti dalla legge entro il termine di 20 giorni dalla firma del verbale di adesione. A titolo di copertura dei maggiori interessi legali e di eventuali ulteriori spese ed oneri di qualsiasi natura sostenuti dall'ente creditore l'importo della fidejussione deve essere maggiorato del 10%.

Con specifico "Regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria nonché per entrate patrimoniali e da servizi" adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 viene normata la possibilità di ulteriore rateizzazione per condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà finanziaria del contribuente.

Art. 9 - Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

CAPO III

Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Art. 10 - Riduzione della sanzione

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia sono escluse dall'anzidetta riduzione.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente rende inapplicabili le anzidette riduzioni.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 11 - Decorrenza e validità

Il presente regolamento è entrato in vigore dal 1° gennaio 1999; le modifiche successivamente apportate trovano applicazione dal 1° gennaio 2023.

E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

SOMMARIO

CAPO I - Accertamento con adesione	1
Art. 1 - Principi generali	1
Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione	1
CAPO II - Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente	2
Art. 3 - Competenza	2
Art. 4 - Avvio del procedimento	2
Art. 5 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio	2
Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	3
Art. 7 - Atto di accertamento con adesione	3
Art. 8 - Perfezionamento della definizione	3
Art. 9 - Effetti della definizione	4
CAPO III - Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione	5
Art. 10 - Riduzione della sanzione	5
CAPO IV - Disposizioni finali	6
Art. 11 - Decorrenza e validità	6